



14  
Composte  
miste

21 LUG. 2010

IL CANCELLIERE B/3S  
Bianca (s) Di Giacomo

## SENTENZA

495  
/10



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA DI MARANO, IN COMPOSIZIONE

MONOCRATICA, IN PERSONA DEL G.O.T. DOTT.SSA FABIANA CARLEO

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 777/04 R.G.

TRA

U S.p.A., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Napoli, Via Nuova Marina n. 5, presso lo studio dell'Avv. - da essi rapp.to. e difeso in forza di procura generale alle liti per Notar Sormani

ATTORE OPPOSTO

E

A S.p.A., cessionaria di U S.p.A., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Napoli, - i, presso lo studio dell'Avv. - da essi rapp.to e difeso in forza di procura generale alle liti per Notar Marino

ATTORE OPPOSTO

CONTRO



M. , elett.te dom.ti in Napoli,  
presso lo studio dell'Avv. Br giusta procura in calce alla copia notificata del  
D.I.

## CONVENUTI OPPONENTI

**Oggetto:** anatocismo e capitalizzazione trimestrale

**Conclusioni:** come da atti introduttivi, verbale di causa e comparse depositate

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri M  
proponevano opposizione avverso il D.L. n. 145/04, emesso provvisoriamente esecutivo nei  
loro confronti su istanza della U  
S.p.A. per la somma di € 52.579,63 oltre  
interessi e spese della procedura.

A sostegno dell'opposizione deducevano la nullità e vessatorietà della clausola, inserita nei  
contratti bancari, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti  
dal cliente alla Banca per violazione dell'art. 1283 c.c. e chiedevano dunque che il Tribunale  
di Napoli, Sez. distaccata di Marano, dichiarata la nullità della clausola contrattuale sopra  
menzionata, revocasse il D.I. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'Istituto Bancario il quale impugnava  
estensivamente la domanda, in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto,  
chiedendone il rigetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

L'istruttoria veniva compiuta a mezzo di sole prove precostituite e con l'ammissione di una  
CTU contabile. Costituitasi nel frattempo la A  
S.p.A. - quale cessionaria del



redito della Ur - e precisate le conclusioni come da verbale, il Giudice si servava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..

## MOTIVI DELLA DECISIONE

come introduttivamente sottolineare in punto di diritto che l'opposizione a decreto giuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un' superiore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo pare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art.643 u.c. c.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, nulla rilevando in senso contrario eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.

tale premessa derivano i seguenti due corollari.

Il piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, che ha richiesto l'aggiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, compete a lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

Il secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.



premissa torna particolarmente utile nel caso di specie posto che mentre la Banca ha pienamente comprovato la sussistenza del proprio credito, mediante copiosa documentazione prodotta in atti, in particolare il certificato ex Dlgs 385/93, mai contestata dagli oppositori nel corso del giudizio a mezzo specifiche impugnazioni, di contro i Sggn. M. non hanno fornito adeguata prova circa l'esistenza di elementi estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato.

questo è vero, va però rilevato che appare fondata l'eccezione relativa alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Peraltro, preme rilevare in punto di diritto che la delibera del Comitato interministeriale credito ed il risparmio emanata il 9-2-2000, in esecuzione dell'art.120 co.2 d.lgsvo 1993, ha disposto la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e nel divieto di capitalizzazione periodica negli interessi contrattualmente stabiliti dopo la chiusura definitiva del conto corrente, con riferimento alle sole clausole, già contenute nei contratti stipulati prima della delibera e per il periodo fino al 30 giugno 2000, la giurisprudenza di legittimità, dopo un orientamento tralaticciamente ripetuto per molti anni, ha ritenuto in numerose decisioni la validità delle clausole dei contratti bancari che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente, essendo mere clausole d'uso, inidonee a legittimare l'anatocismo. Ciò, in quanto l'art.1283 ammette l'anatocismo solo dal giorno della sentenza giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che gli interessi dovuti almeno per sei mesi. La deroga al divieto è consentita solo in casi contrari da identificarsi però in veri e propri usi normativi (artt.1 e 8 disp. sulla



legge in generale) e non già in meri usi negoziali (art.1340 cc) o in meri usi interpretativi onde l'irrelevanza delle c.d. norme bancarie uniformi predisposte dall'A.B.I., aventi natura soltanto pattizia, trattandosi di condizioni generali di contratto indirizzate alle banche associate (cf. Cass. n. 12507/99).

La giurisprudenza ha quindi aggiunto che il contratto di finanziamento intrattenuto dalla banca col cliente non poteva essere automaticamente integrato, ex art. 1374 c.c., dalla clausola corrispondente (Cass.n.3096/99; Cass. n.2374/99; Cass. n.12507/99), non essendo consentito il fenomeno dell'inserzione automatica ai sensi dell'art.1374 c.c. (Cass.n.8442/2002).


E' quindi intervenuto il D.lgs 342/99, il cui art. 25 co.3, nell'intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito (così Cass.n.21095/04 in motivazione), ha stabilito la validità e l'efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi anatocistici, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina. Tale norma è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art.76, cioè per eccesso di delega, dalla Corte Costituzionale con sentenza n.425/2000.

La Cassazione ha quindi ritenuto che le clausole anatocistiche stipulate in precedenza restassero disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse, basate su un uso negoziale anziché su una norma consuetudinaria, erano da considerare nulle perché stipulate in violazione dell'art.1283 cc (Cass.n.4490/2002; Cass. n.12222/2003; Cass. 13739/2003).

Di recente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno infine statuito che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi configurano violazione del divieto di anatocismo, non rinvenendosi l'esistenza di usi normativi che soli potrebbero derogare al divieto imposto dall'art.1283 c.c., neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad allora a conferire normatività ad una prassi negoziale che si è dimostrata essere *contra legem* (Sez.Un. n.21095/2004) ed hanno altresì affermato la rilevanza d'ufficio della nullità delle clausole sulla base del principio per cui la nullità anche parziale del contratto posto a base della domanda può essere rilevata d'ufficio, anche per la prima volta in appello (in motivazione).

Successivamente, la giurisprudenza ha ribadito che le clausole dei contratti bancari che stabiliscono la capitalizzazione trimestrale degli interessi rispondono ad usi negoziali e pertanto sono nulle (Cass.n.11749/2006, n.19932/2006) e che va esclusa la legittimità della capitalizzazione trimestrale stante l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto di cui all'art.1283 cc (Cass.n.10376/2006).

Né vale richiamare, a fondamento dell'opinione contraria e favorevole alla legittimità della clausola in esame, l'orientamento giurisprudenziale minoritario secondo il quale la liceità di tale pattuizione non andrebbe riguardata alla stregua del disposto dell' art. 1283 c.c. , bensì della specifica disciplina dettata per il conto corrente ordinario dagli artt. 1831, 1823 e 1825 c.c. che espressamente contempla il meccanismo dell' anatocismo rimettendone tempi e modalità alla volontà delle parti.




Si sottolinea al riguardo che la capitalizzazione degli interessi rappresenta la naturale conseguenza della periodica chiusura del conto corrente alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, alla fine di ogni semestre così come previsto dall' art. 1831 c.c.

Ne consegue che, se alla chiusura del conto non è richiesto il pagamento del saldo attivo dal cliente o di quello passivo da parte della banca, il saldo medesimo, comprensivo di capitale, interessi e spese, si considera quale prima rimessa del nuovo periodo destinata a produrre a sua volta interessi così come previsto dagli artt. 1823 e 1825 c.c. (cfr. Trib. Roma 09/05/01 in *Foro It.* 2001, I, 2996 e Trib. Bari 28/02/01 in *Foro It.* 2001, I, 2368).

Tale orientamento, nonostante la diversa funzione dei due contratti, appare senz' altro condivisibile nella parte in cui riconosce come applicabili al conto corrente bancario anche quelle norme del conto corrente ordinario non espressamente richiamate dall' art. 1857 c.c.

E' infatti evidente che l' art. 1852 c.c., allorchè parla di operazioni bancarie 'regolate in conto corrente', non può che riferirsi alla nozione di conto corrente fornita dall' art. 1823 c.c. Pertanto, sebbene l' art. 1852 c.c. precisi che nel conto corrente bancario il credito del correntista è sempre esigibile a differenza di quanto avviene nel conto corrente ordinario dove i crediti risultano inesigibili sino alla chiusura del conto a norma dell' art. 1823 co. 1° c.c., non sembrano esservi ragioni ostative ad ammettere che anche nel conto corrente bancario le parti annotano in conto le reciproche rimesse e che, se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa del nuovo periodo.

L'operatività del meccanismo anatocistico neppure può essere esclusa dal mancato richiamo all' art. 1825 c.c. secondo cui sulle rimesse del conto corrente ordinario decorrono





interessi. Tale norma ha infatti una sua precisa funzione solo in quest' ultimo contratto, producendo una deroga all' art. 1282 c.c., secondo cui solo i crediti liquidi ed esigibili di denaro producono interessi, e perciò consentendo di rendere produttive di interessi le rimesse sul conto corrente ordinario che, in quanto inesigibili ex art. 1823 co. 1° risulterebbero altrimenti infruttifere. Viceversa, poiché il credito risultante dal conto bancario è sempre esigibile ex art. 1852 c.c., la sua fruttuosità discende direttamente dall' art. 1282 c.c.

quanto concerne infine l' applicabilità al conto corrente bancario dell' art. 1831 c.c., in vece di periodica chiusura del conto, essa discende dalla circostanza che l' art. 1832 c.c., essenzialmente richiamato dall' art. 1857 c.c., nel collegare l' approvazione del conto alla contestazione dell' estratto relativo alla 'liquidazione di chiusura', postula essenzialmente che vi sia una chiusura del conto stesso.

la ritenuta applicabilità della disciplina del conto corrente ordinario al conto corrente bancario, non discende tuttavia la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in favore della sola banca.

il combinato disposto degli artt. 1823 c.c. (alla cui stregua il conto corrente è il contratto in cui le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti dalle reciproche rimesse con esigibilità del saldo alla scadenza stabilita) e dell' art. 1831 c.c. (secondo cui la chiusura del conto con liquidazione del saldo avviene alle scadenze stabilite), si evince che le reciproche rimesse non fanno nascere conti distinti per ciascuna parte, che il conto è unico e che il saldo è dato dalla differenza tra i crediti afferenti le rispettive rimesse.



conseguenze che la chiusura del conto, secondo lo schema tipico previsto dal legislatore, può portare alla capitalizzazione degli interessi solo in favore di una delle parti del rapporto, ossia la banca, ma implica necessariamente la capitalizzazione sia degli interessi attivi sia di quelli passivi. L' art. 1831 c.c. consente in altri termini alle parti di scegliere il momento di chiusura ma non di incidere sul meccanismo della capitalizzazione stabilendo che essa operi a vantaggio di una parte ma non dell' altra.

Il soggetto naturale del contratto è dunque l' anatocismo bilaterale, vale a dire in danno o in favore di entrambe le parti ad ogni chiusura del conto, mentre la clausola in contestazione, che a fronte della chiusura annuale dei conti attivi con relativa capitalizzazione degli interessi a credito contempla la chiusura trimestrale del conto anche solo saltuariamente, è il fattore per capitalizzare con tale cadenza gli interessi a debito, integra una pattuizione che non è riconducibile alla specifica disciplina del rapporto di conto corrente bancario sia se è integrata dalle norme di cui agli art. 1823 e 1831 c.c. (cfr. Trib. Napoli n.° 13322/02 del 25/11/02).

In vista della scorta di tutte le superiori considerazioni, deve essere pertanto ritenuta la fondatezza delle doglianze sollevate dagli oppositori.

In conseguenza dell' accertamento della nullità delle clausole, il debito degli oppositori nei confronti dell'U. S.p.A. va dunque rideterminato sostituendo all' applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sulle somme a debito la capitalizzazione annuale così come previsto per i tassi creditori.



conformità agli incontestati conteggi operati dal CTU, Dott. R. è rimasto accertato un credito della Banca pari ad € 7.567,30 considerata anche la nullità delle usole di applicazione della provvigione delle commissioni di massimo scoperto.

olido con il M. deve essere condannata al pagamento della somma suddetta anche

G. la quale, con fideiussione *omnibus*, si è obbligata a rispondere di tutte le obbligazioni presenti e future derivanti dalle operazioni bancarie poste in essere dal allardo.

anto alla circostanza, evidenziata dalla Unicredit Banca, relativa alla dedotta figurabilità, nel caso di specie, di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., la stessa appare condivisibile ove si consideri che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui in un contratto di conto corrente la banca abbia fatto, per la misura degli interessi, alla clausola "uso piazza", va ritenuto che gli interessi illegali siano stati effettivamente addebitati sul conto del cliente senza alcuna omizzazione di questi, ma per determinazione unilaterale della banca, non consentendo la clausola, per la sua genericità, di stabilire a quale tasso le parti abbiano inteso in prete riferirsi, con conseguente attribuzione alla banca, in un momento successivo alla sua stipula del contratto, di ampi poteri discrezionali, in difetto di previo consenso del dentista, a nulla rilevando la conoscenza successivamente acquisita del tasso applicato, o eventuali comportamenti concludenti, e neppure manifestazioni espresse di riconoscimento debito, in quanto atti o fatti inidonei a sanare il vizio originario di nullità della omizzazione per carenza del requisito della determinabilità dell'oggetto che deve esistere al mento della stipula del contratto e non essere determinato o determinabile soltanto "ex

10



# Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

si". In altri termini, le condizioni praticate usualmente dalla banca sulla piazza si  
olvono in clausole unilateralmente predisposte da un solo contraente (più forte), e  
poste all'altro (più debole) in mancanza di consenso e di pattuizione concordata con  
est'ultimo. È quindi da escludere in tale caso la spontaneità del pagamento degli interessi  
rilegali da parte del correntista, con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata  
ll'articolo 2034 del codice civile.

o premesso, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il D.I. va dunque revocato ma  
opponenti vanno condannati al pagamento, nei confronti della U S.p.A.,  
lla somma di € 7.567,30, oltre interessi nella misura di legge a far data dalla domanda  
no al soddisfo.

tteso il tenore dell'adottata decisione, che prevede l'accoglimento dell'opposizione ma  
munque la condanna degli opposenti al pagamento di una somma di denaro in favore  
lla Banca, le spese vanno integralmente compensate tra le parti del giudizio.

**P. Q. M.**

Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni  
ntraria istanza difesa ed eccezione così decide:

- 1) Accoglie l'opposizione avanzata da M. avverso il  
D.I. n. 145/04, che revoca;
- 2) Condanna M, in solido con P, al pagamento, in favore  
della A S.p.A., cessionaria della U S.p.A., della somma di €  
7.567,30 oltre interessi nella misura di legge a far data dalla domanda fino al  
soddisfo;
- 3) Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Con provvisoria esecuzione

Così deciso in Napoli, il 20 luglio 2010

Il Giudice O. Tribunale  
Dott.ssa Fabiana Carleo



TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE DISTACCATA DI MARANO  
20 LUG. 2010  
DEPOSITATO   
PERVENUTO

*Antonio Antonella*  
(Dott. Antonella Genovese)

1 copia PER UNO APPELLO  
VAVO

08 SET. 2010

